

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3461

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 5 dicembre 2002 (v. stampato Senato n. 1187)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE
(BOSSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

—
Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

—
*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 dicembre 2002*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—
ART. 1.

*(Modifiche dell'articolo 117
della Costituzione).*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale ».

ART. 2.

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

